

DELIBERAZIONE 25 NOVEMBRE 2025

502/2025/E/EEL

APPROVAZIONE DI DUE VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE UTENTI DEL TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA, IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NON RISCOSSI DAI CLIENTI FINALI E GIÀ VERSATI ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1363^a riunione del 25 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/944/UE del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e il relativo Allegato A (TIMOE);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e il relativo Allegato A (TIUC), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e il relativo Allegato A (TISIND), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 50/2018/R/eel) che ha introdotto il "Meccanismo di reintegrazione degli Oneri Generali di Sistema versati ma non riscossi dalle imprese distributrici" (di seguito: "Meccanismo deliberazione 50/2018/R/eel");
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 430/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 430/2018/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e il relativo Allegato A (TIT) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2021, 32/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 32/2021/R/eel) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel che ha introdotto il "Meccanismo di reintegrazione alle imprese distributrici dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete" (di seguito: "Meccanismo deliberazione 119/2022/R/eel");
- la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel e il relativo allegato A (TIV), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2024, 234/2024/E/eel (di seguito: deliberazione 234/2024/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 135/2024/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, n. 307/2025/A, recante rinnovo del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 dicembre 2020, 445/2020/R/eel, recante "Meccanismo per il riconoscimento dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema" (di seguito: documento per la consultazione 445/2020/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 109/2017/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento, esteso successivamente con deliberazione 430/2018/R/eel, di ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di garanzie ed esazione degli Oneri Generali di Sistema (di seguito: OGdS); nell'ambito del procedimento l'Autorità ha valutato l'introduzione di meccanismi volti a riconoscere un'adequata e proporzionale compensazione agli utenti del trasporto e alle imprese distributrici dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli OGdS;
- l'Autorità, come primo esito del procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/eel, ha adottato la deliberazione 50/2018/R/eel, istituendo il "*Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli Oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE a partire dal 1 gennaio 2016*", volto alla reintegrazione alle imprese distributrici dei crediti non riscossi dagli utenti del servizio di trasporto in relazione agli OGdS già versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
- successivamente, con il documento per la consultazione 445/2020/R/eel, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito al meccanismo per il

riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici (di seguito: Meccanismo), mediante il quale si conclude il procedimento di ottemperanza avviato con la deliberazione 109/2017/R/eel;

- in esito alla consultazione l'Autorità ha adottato la deliberazione 32/2021/R/eel, con cui sono stati definiti i criteri procedurali per la gestione del Meccanismo nonché quelli di calcolo per la quantificazione degli ammontari da reintegrare agli utenti del trasporto;
- la deliberazione 32/2021/R/eel, tra l'altro:
 - prevede che abbiano la facoltà di partecipare al Meccanismo gli utenti del trasporto, che sono comunque tenuti alla partecipazione nel caso di richiesta da parte di una controparte commerciale che abbia fornito punti di prelievo loro associati;
 - individua la CSEA quale soggetto responsabile per la gestione delle istanze di partecipazione al Meccanismo nonché per la determinazione dell'ammontare da riconoscere agli utenti del trasporto;
 - stabilisce che il Meccanismo:
 - è relativo a OGdS che sono esposti in fatture a clienti finali con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza;
 - si articola su sessioni annuali, di cui la prima, svolta nel 2021, è riferita agli OGdS non riscossi risalenti agli anni dal 2016 ad almeno il 31 dicembre 2019 (c.d. periodo pregresso) mentre le successive sono riferite agli OGdS dei periodi seguenti;
 - dispone che l'ammontare riconosciuto nell'ambito del Meccanismo tenga in considerazione il livello di efficienza di ciascun operatore, determinato dal confronto tra l'efficienza nella propria gestione caratteristica degli incassi con quella della generalità degli utenti partecipanti al Meccanismo;
 - prevede che il Meccanismo si possa applicare sia a contratti di trasporto in essere che a contratti di trasporto risolti, nel qual caso CSEA tiene conto degli importi degli OGdS:
 - già erogati in favore delle imprese distributrici ai sensi del Meccanismo deliberazione 50/2018/R/eel e del Meccanismo deliberazione 119/2022/R/eel;
 - ulteriori rispetto a quelli già erogati in favore delle imprese distributrici ai sensi dei medesimi meccanismi, ma comunque non versati alle imprese distributrici dagli utenti del trasporto partecipanti;
 - prevede due regimi per il reintegro degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati dagli utenti del trasporto alle imprese distributrici: il regime ordinario e il regime semplificato, regolati rispettivamente dall'articolo 3 e dall'articolo 4 dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
 - prevede che i partecipanti al meccanismo possono scegliere annualmente per quale regime presentare istanza;

- prevede all'articolo 7 dell'Allegato A specifiche disposizioni con riferimento alla sessione relativa al "periodo pregresso", sia per il regime ordinario che per quello semplificato;
- prevede che nel caso in cui si verificano riscossioni da parte dell'utente del trasporto presso i clienti finali relative a importi che erano stati oggetto di reintegrazione, l'utente del trasporto è tenuto a versare alla CSEA gli importi riscossi, nell'ambito della prima sessione successiva alla riscossione;
- prevede che l'Autorità e la CSEA verificano il rispetto delle disposizioni di cui alla medesima deliberazione nonché la correttezza e la veridicità degli importi dichiarati nelle istanze presentate dagli operatori ai fini della partecipazione al Meccanismo.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- gli importi finora richiesti dagli utenti del trasporto nell'ambito del Meccanismo rappresentano, nel loro complesso, un valore economicamente significativo;
- il ruolo assegnato alla CSEA nell'ambito delle attività previste dalla deliberazione 32/2021/R/eel può rendere necessarie anche specifiche richieste di informazioni a CSEA da parte dell'Autorità;
- la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, anche in considerazione degli esiti della precedente campagna ispettiva svolta ai sensi della deliberazione 234/2024/E/eel, ha richiesto l'effettuazione di ulteriori 2 (due) verifiche ispettive nei confronti di utenti del trasporto che hanno partecipato al Meccanismo di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici ai sensi della deliberazione 32/2021/R/eel;
- le verifiche ispettive, richieste dalla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, sono già previste quale attività ordinaria nell'ambito del programma delle attività di ispezione e controllo in collaborazione tra l'Autorità e il Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2025, oggetto di informativa al Collegio nel corso della 1334^a riunione di Autorità del 1 aprile 2025 e condiviso con i vertici delle Unità Speciali della Guardia di finanza in data 12 giugno 2025.

RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:

- approvare 2 (due) verifiche ispettive nei confronti di utenti del trasporto che hanno partecipato al Meccanismo di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici ai sensi della deliberazione 32/2021/R/eel;
- individuare le imprese da assoggettare alle verifiche di cui al precedente punto sulla base di eventuali segnalazioni presentate dalla CSEA all'Autorità

nonché considerando: i) l'entità degli importi alle stesse liquidati in applicazione del citato Meccanismo di riconoscimento; ii) gli ammontari recuperati dalle stesse successivamente alle istanze annuali; iii) il livello di efficienza degli utenti partecipanti;

- prevedere che eventuali situazioni meritevoli di riscontro che dovessero emergere in ambito ispettivo possano essere approfondite mediante richieste documentali o, qualora dovesse emergere la necessità, verifiche ispettive anche nei confronti di imprese che hanno operato in qualità di controparti commerciali;
- prevedere che le attività di verifica sopra descritte siano svolte nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di finanza con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi, nonché eventualmente con il supporto di funzionari della CSEA

DELIBERA

1. di approvare 2 (due) verifiche ispettive nei confronti di imprese utenti del trasporto di energia elettrica, in materia di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici ai sensi della deliberazione 32/2021/R/eel, da effettuare entro il 30 giugno 2026, secondo le modalità definite nel documento *“Verifiche ispettive nei confronti di utenti del trasporto di energia elettrica, in materia di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici ai sensi della deliberazione 32/2021/R/eel: oggetto e modalità di effettuazione”*, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di disporre che, in presenza di situazioni meritevoli di riscontro che dovessero emergere in sede ispettiva, possano essere formulate richieste documentali o effettuate specifiche verifiche ispettive anche nei confronti di imprese diverse da quelle oggetto di verifica;
3. di disporre che le verifiche ispettive di cui al precedente punto 1. possano essere effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, eventualmente anche con la collaborazione di funzionari della Cassa per i servizi energetici e ambientali;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza, ai sensi del vigente Protocollo di intesa;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di finanza a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2025;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini